

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO
IV sezione civile

In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa [REDACTED]
Formica, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato,
promossa da:

[REDACTED] elettivamente domiciliato
in Milano corso Monforte n. 39, presso lo studio degli avvocati Gianfranco
e Massimo Del Popolo Cristaldi, che lo rappresentano e difendono per
procura a margine dell'atto di citazione 20 settembre 2007;

ATTORE

contro


[REDACTED], in persona del Direttore in carica e
[REDACTED], in persona del
Ministro in carica, entrambi rappresentati difesi per legge dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Milano, presso il cui uffici in Milano, via
Freguglia 1 sono domiciliati;

CONVENUTI

CONCLUSIONI DELLE PARTI precisate all'udienza del 5 novembre
2008 come da fogli allegati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 25 settembre 2007 il sig. [REDACTED] conveniva
in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano l'Agenzia del Demanio e,
premessi di essere stato intimo amico della signora [REDACTED]
deceduto in Milano il 7 aprile 1989, esponeva che nel corso del 2005 aveva
rinvenuto un testamento olografo datato 28 marzo 1989, con cui la stessa, a
modifica di un precedente testamento del 1988 a favore del figlio [REDACTED]
[REDACTED], nominava lui erede di tutti i suoi beni. Precisava che il secondo



testamento era stato pubblicato in data 2 febbraio 2005 dal notaio [redacted] di Milano.


Esponesse quindi che con sentenza del 5 settembre 2001 n. 10722 il Tribunale di Milano aveva dichiarato l'Amministrazione delle Finanze dello Stato erede legittimo del signor [redacted] a sua volta erede della madre adottiva signora [redacted] e che tutti beni caduti in successione erano ancora sottoposti a sequestro giudiziario. Tutto ciò premesso l'attore chiedeva dichiararsi ai sensi dell'articolo 533 c.c. la sua qualità di erede di [redacted] revocare il sequestro giudiziario dei beni caduti in successione e disporre le relative trascrizioni in suo favore. L'atto di citazione, notificato in data 25 settembre 2007, non era seguito da iscrizione a ruolo nel termine stabilito dall'articolo 165 c.p.c., sicché l'attore provvedeva a rinnovare la citazione con atto notificato il 13 novembre 2007.

L'amministrazione convenuta si costituiva nel termine previsto dall'articolo 166 c.p.c. e preliminarmente contestava che il documento prodotto dall'attore avesse natura di testamento olografo, trattandosi di uno scritto contenente una semplice dichiarazione d'intento; eccepiva, inoltre, che anche volendo interpretare lo scritto come contenente disposizioni di ultima volontà, il riferimento a "accordi presi nei nostri incontri passati presenti", inserito nella premessa, comportava la nullità dello scritto ai sensi dell'articolo 458 c.c. in materia di divieti di fatti successori. In ogni caso, l'amministrazione convenuta disconosceva il testamento ai sensi dell'articolo 214 c.p.c., eccepiva l'usucapione decennale di cui all'articolo 1159 c.c., atteso che lo Stato era succeduto automaticamente a [redacted] persone in data 18 aprile 1990, e, infine, la prescrizione del diritto di accettare l'eredità della signora [redacted], essendo decorso il termine decennale previsto dall'articolo 480 c.c. a decorrere dall'apertura della successione (7 aprile 1989).

Dopo deposito di memorie dei sensi dell'articolo 183 sesto comma c.p.c. in Giudice rimetteva la causa a decisione ritenendo necessario decidere preliminarmente l'eccezione di prescrizione del diritto d'accettare l'eredità, trattandosi di questione suscettibile di definire il giudizio.

Quindi, precisate le conclusioni come da fogli allegati all'udienza del 5 novembre 2008, depositate comparse conclusionali e memorie di replica, la causa giunge a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE



L'attore fonda la propria domanda su uno scritto attribuito a [REDACTED], datato 28 marzo 1989, con cui la stessa lo istituirebbe erede per i beni eccedenti la quota di legittima riservata al figlio [REDACTED] ("...in modifica dell'atto notarile di novembre 1988 a favore di [REDACTED] a cui va la legittima, mentre la disponibilità di tutti beni deve andare a [REDACTED].").

Tra le varie eccezioni sollevate dall'amministrazione convenuta, merita preliminare attenzione quella avente ad oggetto la prescrizione del diritto di accettare l'eredità in capo all'attore.

Sostiene parte convenuta che nella specie il termine di prescrizione, che l'articolo 480 c.c. stabilisce in dieci anni a decorrere dall'apertura della successione, non è mai rimasto sospeso né interrotto, sicché si è compiuto in data 8 aprile 1999.

Da parte sua l'attore replica osservando che si è trovato nell'impossibilità di far valere il suo diritto all'eredità perché ignorava l'esistenza del testamento, che ha casualmente rinvenuto solo nel 2005.

L'eccezione è fondata.

La disposizione appena citata va coordinata con l'articolo 2935 c.c., in tema di decorso della prescrizione in generale, che, nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce esclusivamente alla possibilità legale dell'esercizio del diritto, e non anche agli impedimenti soggettivi o agli ostacoli di mero fatto, come quelli che trovano la loro causa nell'ignoranza da parte del titolare dell'evento generatore del suo diritto e nel ritardo con cui egli proceda ad accertarlo.

Ciò premesso, si osserva che l'ignoranza dell'esistenza del testamento che conferisce la qualità di erede costituisce impedimento di fatto a far valere tale qualità, inidoneo a determinare lo spostamento della decorrenza del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2935 c.c..

In effetti, con riferimento al termine per accettare l'eredità, la giurisprudenza ha sempre ritenuto che la circostanza della mancata conoscenza del testamento da parte del chiamato non costituisce ostacolo legale all'esercizio del diritto, bensì costituisce un semplice impedimento di fatto, inidoneo, come tale, a fermare il corso della prescrizione (v. Cass. n. 2130 del 30/07/1966, 1393 del 07/06/1962, n. 11 del 05/01/1970).

Parte attrice sostiene che il proprio caso sia del tutto analogo a quello del figlio naturale non riconosciuto e dichiarato tale giudizialmente dopo la morte del genitore, per il quale (secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, soprattutto dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 191 del 29.1.1983) il termine decennale di prescrizione per l'accettazione dell'eredità prende a decorrere solo dal giorno del passaggio in giudicato della pronuncia di accertamento del rapporto

parentale, ma l'argomento non è condivisibile. Infatti, il figlio naturale fino a che il suo status non sia accertato con sentenza passata in giudicato si trova nell'impossibilità giuridica, e non di mero fatto, di accettare l'eredità; fonte della qualità di erede testamentario, invece, è direttamente il testamento, mentre l'ignoranza della sua esistenza costituisce mero ostacolo pratico a farla valere.

La prescrizione del diritto d'accettare l'eredità a carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione dibattuta nel presente processo.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande agli atti, in contraddittorio, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

respinge la domanda;

condanna l'attore a rimborsare all'amministrazione convenuta le spese di lite che liquida in € 1.287,00 per diritti e € 2.950,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Milano 26 febbraio 2009

Il Giudice
dott.ssa Lucia Elena Formica

